

2) *La Compagnie des fromages & Richesmonts è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — NICO/Consiglio

(Causa T-371/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)

(2016/C 027/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta e N. Pilkington, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, con la quale il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), quale modificata dalla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (GU L 282, pag. 58), e all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (GU L 282, pag. 16).

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Établissement Amra/UAMI (KJ KANGOO JUMPS XR)

(Causa T-390/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario KJ Kangoo Jumps XR — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 027/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)